CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.150 del 20.06.2005

OGGETTO

D.G.R. n.1987 del 23.01.2004 – Adempimenti – Adeguamento tariffe trasporti pubblici. Approvazione prezzo biglietto di corsa semplice. Approvazione sovrapprezzo biglietto corsa semplice venduto in vettura.

L'anno duemilacinque, il giorno venti del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	LIOCE	Maria Antonia	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI - Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Supplente Dott. Vincenzo de Michele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n. 82 del 17/11/2003 il Consiglio Comunale di Molfetta ha deliberato l'affidamento diretto, novennale, dei servizi di trasporto pubblico locale alla M.T.M. - Mobilità e Trasporti Molfetta S.p.A., società di proprietà interamente comunale;

- che i rapporti tra il Comune di Molfetta e la società erogatrice del servizio sono regolati da contratto stipulato in data 23.9.2004 a copertura del periodo dal 1.1.2004 -31.12.2012;
- che la materia delle tariffe dei trasporti pubblici regionali e locali è disciplinata dal Titolo VI art. da 26 a 30, del T. U. sulla disciplina del trasporto pubblico locale approvato con la Legge Regionale n.18 del 31 ottobre 2002 e s.m.i.:
- che la richiamata legislazione regionale stabilisce, tra l'altro, i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto normativamente e l'integrazione delle tariffe tra i vari servizi;
- che i prezzi minimi dei titoli di viaggio, nonché degli abbonamenti dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice e con i criteri stabiliti dagli enti competenti;
- che è facoltà dei comuni disporre prezzi più alti di quelli minimi come pure autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta adeguatamente motivata allo scopo di raggiungere il rapporto contrattualmente stabilito tra i ricavi e costi dei servizi;
- che con deliberazione del Commissario straordinario n. 142 del 28.12.2000 le tariffe del servizio sono state adeguate a decorrere 1.1.2001 alla precedente determinazione delle tariffe minime disposta con la D.G.R. n. 1381 del 30.10.2000;
- che le vigenti tariffe del servizio dei trasporti pubblici in affidamento alla M.T.M. S.p.A., a richiesta dell' Amministrazione della società medesima giustificata dalla necessità di rispettare il succitato rapporto tra ricavi e costi, sono state così fissate con la delibera di G.M. n.109 del 25/3/2004

Tutto ciò premesso

Visto che con nota prot. n. 26/1570 del 20.4.2005 indirizzata alle Province, Comuni ed Aziende di TPRL, l'Assessorato Regionale ai Trasporti ha notificato, per gli adempimenti di competenza, la D.G.R. n. 1987 del 23 dicembre 2004 concernente l'adeguamento delle tariffe minime del TPRL già fissate dalla D.G.R. 1381/2000 al tasso d'inflazione reale registrato nel periodo 2000/2004 (luglio) ai sensi della normativa in premesse;

Visto che riguardo ai servizi urbani, la citata D.G.R. ha stabilito in €. 0,70 il prezzo del biglietto di corsa semplice per i Comuni non capoluogo di provincia ed in €. 0,80 per i Comuni capoluogo di provincia;

Vista la nota prot. n. 392 del 12/05/05 trasmessa dalla M.T.M. S.p.A., ed allegata al presente atto sul lett. a) con la quale la società erogatrice del servizio, nel richiamare i contenuti della citata D.G.R. 1987/2004 e per gli adempimenti ad essa connessi, ha rappresentato l'opportunità di provvedere all' adeguamento del costo del biglietto di c.s. al nuovo importo minimo di €. 0,70 fissato per il TP urbano esercitato nei comuni non capoluogo di provincia;

- che con la stessa nota la società ha altresì rappresentato l'opportunità di formalizzare i criteri di commisurazione delle ulteriori tipologie di titoli di viaggio, tali da consentire l'adeguamento delle rispettive tariffe al variare della tariffa base, individuata dal costo del biglietto di c.s., nonché i criteri per l'arrotondamento dei prezzi così calcolati;

Vista altresì la precedente nota prot. n. 347 del 26.4.2005, anch'essa allegata al presente atto sub. Lett. b), con la quale sono state comunicate dalla medesima società le determinazione assunte dal C.d.A. in merito alla proposta di approvazione del sovrapprezzo di €. 0,20 per i biglietti di c.s. venduti in vettura per il tramite del personale di servizio;

Rilevato che il nuovo prezzo del biglietto di corsa semplice, con i criteri proposti, assorbe gli importi più elevati approvati a richiesta aziendale con la delibera di G.M. n.109 del 29.6.2004 rispetto a quelli fissati dalla delibera commissariale n. 142 del 28.12.2000, adottata ai sensi della precedente determinazione delle tariffe minime approvata con la D.G.R. 1381/2000:

Dato atto che il proposto sovrapprezzo di €.0,20 da applicare ai biglietti di c.s. venduti in vettura, è da ritenersi fisso e valido per biglietti del costo unitario contenuto nell'importo di €. 1,00;

Dato atto, altresì, che i prezzi dei titoli di viaggio ed il sovrapprezzo per i biglietti di c.s. venduti in vettura sono comprensivi di I.V.A.;

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBE RA

1 – Di adeguare il prezzo del biglietto di corsa semplice per i servizi di TPL urbano erogato dalla M.T.M. S.p.A., alla misura dalla stessa proposta di €. 0,70, pari al minimo fissato ai

sensi dell'art.26, co. 2, della L.R. n. 18/2002 dalla D.G.R. 1987/2004 per i servizi di TP urbano esercitati nei Comuni non capoluogo di provincia;

- 2 Di non approvare l'adeguamento del prezzo alle altre tipologie di titoli di viaggio contrattualmente previste.
- 3 Di approvare nella misura fissa di €. 0,20 il sovrapprezzo per i biglietti di c.s. venduti in vettura dal personale di servizio M.T.M..
- 4 Di dare atto, pertanto, che i prezzi dei titoli di viaggio del trasporto urbano esercitato dalla M.T.M. S.p.A. vengono così definiti:

- 5 Dare atto che i prezzi dei titoli di viaggio ed il sovrapprezzo per biglietti di c.s. venduti in vettura sono comprensivi di IVA.
- 6 Dare atto che l'adeguamento dei prezzi deliberato con il presente atto assorbe gli importi più elevati, approvati a richiesta aziendale con la delibera di G.M. n. 109 del 29.6.2004, rispetto a quelli fissati dalla delibera commissariale n. 142 del 28.12.2000 adottata ai sensi della precedente determinazione delle tariffe minime approvata con la D.G.R. 1381/2000.
- 7 Stabilire che le nuove tariffe andranno in vigore con decorrenza immediata, compatibilmente con le esigenze tecnico-operative connesse all'approntamento e messa in distribuzione dei titoli di viaggio a tariffa aggiornata.
- 8 Dare atto che ai sensi dell' art. 14 del contratto di servizio sarà cura della M.T.M. S.p.A. informare di tanto l'utenza.
- 9 Di modificare e/o integrare, coordinatamente con quanto precede, le previsioni in materia tariffaria della "Carta aziendale dei servizi M.T.M." allegata al contratto di servizio stipulato il 23.9.2004.
- 10 Stabilire che Responsabile del procedimento è la Sig.ra Camporeale Patrizia ai sensi dell'art.7 legge 11.02.1994 n.109 come richiamato in vigore dal D.L.110/95 convertito con modificazioni dall'art.4/bis della legge 2.6.95 n.216.
- 11 Con votazione separata dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, co. 4, del TUEL approvato con D.L.vo n. 267/2000